

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 54

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore SCARPA BONAZZA BUORA)

approvata nella seduta del 29 settembre 2010

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/18/CE
PER QUANTO CONCERNE LA POSSIBILITÀ PER GLI STATI
MEMBRI DI LIMITARE O VIETARE LA COLTIVAZIONE DI
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM) SUL
LORO TERRITORIO (COM (2010) 375 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 30 settembre 2010

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione	»	5

La 9^a Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio,

premessi che:

l'Unione europea ha già adottato un quadro giuridico completo quanto all'autorizzazione dei prodotti costituiti o comunque ricavati da OGM. Tale quadro giuridico configura un sistema di autorizzazioni che è ispirato al duplice obiettivo di evitare gli effetti nocivi degli organismi in questione nei confronti della salute e dell'ambiente, e dall'altro lato di creare e assicurare un mercato interno per tali prodotti;

il sistema legislativo descritto, in sé completo, è stato sottoposto nel corso del tempo a verifiche e valutazioni alla luce delle esigenze e delle istanze da parte degli Stati membri, sfociate nella richiesta di un certo numero di essi nei confronti della Commissione per nuove proposte atte a riconoscere un margine di libertà dei singoli Stati in relazione alla coltivazione degli OGM;

a conferma di tale nuovo quadro, gli orientamenti della Commissione, esplicitati nel 2009 dal presidente Barroso, hanno configurato un sistema volto a combinare sia l'apparato normativo comunitario di autorizzazioni basato sulla scienza sia la libertà dei Paesi membri di decidere sull'ammissibilità di coltivazioni OGM;

in questo senso la proposta in esame tende ad attuare il nuovo sistema, fornendo agli Stati membri la possibilità di limitare o vietare coltivazioni OGM, autorizzate in ambito comunitario, nel contesto del quadro normativo e scientifico già fissato, ravvisabile anche nelle condizioni alle quali limiti o divieti devono essere comunque sottoposti;

sotto l'aspetto più strettamente contenutistico, la proposta tende ad inserire nella citata direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, una nuova disposizione volta a consentire agli Stati membri di limitare o vietare coltivazioni di OGM autorizzati, purché per motivi diversi da quelli legati alla valutazione degli effetti negativi per la salute o per l'ambiente;

manifestata la piena convinzione che l'Italia voglia avvalersi della facoltà, prevista dall'atto comunitario in questione, di escludere la coltivazione, sul territorio nazionale, di OGM autorizzati dall'Unione europea, alla luce dei potenziali effetti socio-economici negativi delle colture transgeniche sui vari sistemi agricoli locali, caratterizzati dalla tipicità e qualità dei prodotti e dal collegamento degli stessi col territorio;

prospettata l'esigenza che la facoltà, riconosciuta ai singoli Stati, di limitare la coltivazione di OGM venga estesa anche alle situazioni suffragate da motivazioni di carattere sanitario o ambientale;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso non ostativo.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: DE ECCHER)

22 settembre 2010

La 14^a Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 375 definitivo, considerato che esso mira a fornire, all'interno del quadro giuridico dell'Unione europea (UE) sugli organismi geneticamente modificati (OGM), una base giuridica che autorizzi gli Stati membri a limitare o vietare la coltivazione degli OGM, autorizzati a livello di UE, in tutto o in parte del loro territorio e per motivi diversi da quelli legati alla valutazione degli effetti negativi per la salute o per l'ambiente nel quadro del sistema delle autorizzazioni UE;

considerato che il quadro giuridico in oggetto si fonda principalmente sulla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM, e sul regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, riguardante gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati;

considerato che nell'Unione europea possono essere coltivati solo OGM autorizzati e gli aspetti ambientali e sanitari sono contemplati dalla valutazione del rischio ambientale della procedura di autorizzazione dell'UE;

tenuto conto che la proposta, in attuazione degli orientamenti politici per la nuova Commissione tracciati dal presidente Barroso, si inserisce all'interno di un quadro giuridico già completo, con l'obiettivo di conseguire un maggiore equilibrio tra il quadro UE e la necessità di tener conto delle peculiarità dell'agricoltura nel territorio degli Stati membri,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto se, da un lato, ribadisce che l'immissione in commercio e l'esportazione di sementi OGM permangono nel quadro della disciplina comunitaria relativa al libero mercato interno e agli obblighi internazionali dell'Unione, dall'altro, lascia agli Stati membri la possibilità di adottare misure relative alla coltivazione degli OGM sul loro territorio dopo che l'OGM è stato immesso legalmente in commercio dall'UE;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita a consentire agli Stati membri di adottare misure motivate relative alla coltivazione degli OGM e di meglio svolgere proprie valutazioni di impatto;

nel merito, si sottolinea come la modifica della legislazione, pur mantenendo inalterati il sistema di autorizzazioni degli OGM dell'UE e la libera circolazione e importazione di alimenti, mangimi e sementi, viene incontro all'esigenza di garantire agli Stati membri la libertà di affrontare gli aspetti regionali, nazionali o locali specifici legati alla coltivazione degli OGM. Attraverso l'inserimento, nella direttiva 2000/18/CE, del nuovo articolo 26-ter, che garantisce agli Stati membri la libertà di addurre motivi per vietare la coltivazione degli OGM sul loro territorio, ancorché basati su motivazioni diverse da quelle legate alla valutazione degli effetti negativi sulla salute e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM, si dovrebbe configurare una maggiore tutela dei sistemi agroalimentari nazionali;

a tale riguardo si esprimono perplessità sulla scelta di escludere, per i singoli Stati membri, la facoltà di valutare, a monte delle proprie decisioni, in un ottica di precauzione e cautela, anche gli aspetti relativi alla tutela della salute e dell'ambiente che sembrano meritare ulteriori specifici approfondimenti.

